

Deliberazione n.

N. 15-2012

del 30 maggio 2012

OGGETTO: REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI ENIT

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 6 aprile 2006 di emanazione del regolamento recante l'organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO lo Statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo n. 25-2007 del 26 luglio 2007, approvato con il Decreto Interministeriale 10 dicembre 2007;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme sull'ordinamento del lavoro delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2012 con il quale il Dr. Pier Luigi Celli è stato nominato Presidente dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni.

VISTO il D.P.C.M. del 13 luglio 2011 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo, On. Michela Vittoria Brambilla, del 21 settembre 2009, con il quale il dr. Paolo Rubini è stato nominato Direttore Generale dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;

TENUTO CONTO di quanto discusso in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo sull'opportunità di predisporre un nuovo regolamento per la concessione del patrocinio ENIT, con requisiti più selettivi per i richiedenti;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DELIBERA

Art. 1

Per le causali indicate in premessa è approvato il Regolamento per la concessione del patrocinio ENIT, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante.

Roma, 30 MAG. 2012

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Pier Luigi Celli)**

CRITERI DI CONCESSIONE PATROCINIO E LOGO

L'ENIT – Agenzia concede il proprio patrocinio ad iniziative ed eventi di elevato standing che abbiano diretta attinenza con la sua “mission”, vale a dire la promozione turistica internazionale dell'Italia e delle sue realtà regionali”, così come previsto dallo Statuto dell'Ente, e che siano promossi da soggetti pubblici o privati in grado di assicurarne il valore promozionale.

MODALITA' DELLA RICHIESTA

La richiesta di patrocinio deve essere presentata esclusivamente per via telematica compilando l'allegato modulo.

L'istanza deve contenere:

- I dati del soggetto che promuove/organizza la manifestazione, indicando in maniera precisa nome, indirizzo (per le società la sede legale), numero di telefono e di fax, indirizzo web e posta elettronica dove si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
- Indicazione del soggetto che richiede il patrocinio, ove diverso dal promotore/organizzatore, secondo le modalità di cui al punto precedente;
- Breve ma esauriente illustrazione delle finalità dell'evento;
- Programma dettagliato della manifestazione;
- Indicazione del luogo e delle date in cui si svolgerà la manifestazione;
- Indicazione di patrocini eventualmente concessi da altre Autorità, debitamente documentati e allegati alla richiesta.

N. 15 - 2012

Per le pubblicazioni è necessario indicare l'anno di edizione al quale la richiesta di patrocinio si riferisce ed indicare le modalità della distribuzione. E' indispensabile allegare anche una copia dell'opera.

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Si ricorda che i patrocini vengono concessi dal Presidente dell'Enit - Agenzia solo a conclusione di apposito iter procedurale, istruito dalla Direzione Centrale, Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto, e successiva acquisizione di pareri degli Organi interni all'Amministrazione.

Tale domanda, per essere valutata, dovrà essere presentata almeno 120 giorni prima della data di effettivo inizio dell'evento.

REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Per poter ottenere il patrocinio dell'Enit – Agenzia, le iniziative devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Essere di chiaro ed indiscutibile rilievo nell'ambito del contesto di riferimento;
- Rispondere a elevati livelli di qualità organizzativa;
- Avere luogo in Italia o anche al di fuori del territorio nazionale purché presentino un contenuto strettamente legato al mondo del turismo o abbiano grande valenza culturale o mediatica e trovino ampia risonanza presso il pubblico;
- Avere una valenza internazionale o nazionale oggettivamente riscontrabile;
- Svolgersi in un periodo temporalmente ben definitivo e limitato.

Il patrocinio viene concesso esclusivamente alla manifestazione specificatamente indicata nel documento di concessione e unicamente per la durata di questa, secondo quanto dichiarato nella richiesta e riportato nell'atto di concessione.

Non è consentito estendere il patrocinio ad altri eventi o attività che non facciano direttamente parte della manifestazione patrocinata e sempre che tali eventi od attività non abbiano alcuna finalità di lucro, anche indirettamente.

In caso di sospensione, rinvio e/o modifiche al programma della manifestazione patrocinata, deve esserne dato immediato avviso a questo Ente, anche a mezzo fax, indicando nel caso di rinvio, le nuove date di svolgimento dell'evento.

L'Enit – Agenzia può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare nocivi dell'immagine dell'Enit – Agenzia.

L'Enit – Agenzia può tuttavia concedere il patrocinio in deroga ai suindicati criteri per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per l'Agenzia, per la propria missione istituzionale o comunque finalizzate a valorizzare l'immagine dell'Ente, qualora ricorrano condizioni eccezionali. In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Enit derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

USO DEL LOGO ENIT – AGENZIA

N. 15 - 2012

L'uso del logo dell'Enit – Agenzia può avvenire esclusivamente a seguito di apposita e specifica autorizzazione, in mancanza della quale nelle pubblicazioni, di qualunque tipo e finalità, relative alle manifestazioni patrocinate può essere inserita solo la dicitura "Con il patrocinio dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo".

L'autorizzazione è concessa solo ed esclusivamente per l'edizione di cui trattasi e non è concessa per fini commerciali (listino prezzi, carta intestata, convenzioni, contratti ecc.) né per tutti quegli atti che possano comportare oneri e impegni per l'Agenzia.

Si ricorda, infatti, che la concessione del patrocinio non implica automaticamente anche l'autorizzazione all'utilizzo del logo.

L'Enit – Agenzia autorizza l'uso del proprio logo esclusivamente per iniziative che abbiano carattere di eccezionale e straordinaria rilevanza e che interessino direttamente ed in modo significativo l'attività dell'Enit – Agenzia.

L'autorizzazione all'uso del logo può avvenire esclusivamente con la contestuale concessione del patrocinio.

A fronte dell'utilizzo del logo, l'Ente organizzatore dovrà assicurare adeguata visibilità all'Agenzia e diffondere e distribuire idoneo materiale informativo e promozionale inviato dalla Direzione generale.